



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 11082 DEL 13/02/2026

STRUTTURA DIREZIONE ICT, AGENDA DIGITALE E SOS AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE
ICT

OGGETTO

Attuazione DGR n. 1093 del 15/09/2025, pubblicata nel BURV n. 129 del 26/09/2025: Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027. Priorità 1, Obiettivo Specifico 1.2, Azione 1.2.1 "Veneto Data Platform" e Azione 1.2.2 "Pubblica Amministrazione digitale". "Bando per il Sostegno alla Transizione Digitale degli Enti Locali in forma associata". Modifica del co. 1, art. 6 "Spese ammissibili" e del co. 4, art. 16 "Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno" (Allegato A alla DGR 1093/2025). Proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di sostegno (riportato al co. 3 dell'art. 10 e al co. 1 dell'art. 15 - Allegato A alla DGR 1093/2025). Modifica dei co. 1, 3 e 4 dell'art. 4 "Soggetti ammissibili" del Bando, Allegato A alla DGR 1093/2025. Modifica del co. 1, art. 8 "Forma, soglie ed intensità del sostegno" e del co. 4, art. 11 "Valutazione delle domande" del Bando, Allegato A alla DGR 1093/2025.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento modifica il comma 1 dell'art. 6 "Spese ammissibili" e il comma 4 dell'art. 16 "Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno" (Allegato A alla DGR 1093/2025) al fine di garantire ai beneficiari la possibilità di adottare la modalità di affidamento "team ottimale" con l'utilizzo dei costi reali. Viene disposta la proroga del termine per la presentazione della domanda di sostegno (riportato al comma 3 dell'art. 10 e al comma 1 dell'art. 15 dell'Allegato A alla DGR 1093/2025). Sono inoltre modificati i commi 1, 3 e 4 dell'art. 4 "Soggetti ammissibili" al fine di garantire la partecipazione, quali capofila delle forme associate, anche agli Enti Locali ricompresi nel Titolo II, Capo V del TUEL, nonché di ampliare la partecipazione alle aggregazioni composte da più di cinque Comuni, prevedendo una graduatoria unica regionale. Vengono infine modificati il comma 1 dell'art. 8 "Forma, soglie ed intensità del sostegno" e il comma 4 dell'art. 11 "Valutazione delle domande", adeguando i limiti minimi di spesa e la logica di attribuzione del punteggio dell'elemento "Maggior aggregazione del numero di enti locali coinvolti" alla nuova soglia minima di Comuni.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- il 17/12/2020, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, il Consiglio europeo ha adottato il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, in vigore dal 1° gennaio 2021;
- in data 24/06/2021 sono stati approvati il Regolamento (UE) n. 1058/2021 (Regolamento FESR) recante disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il Regolamento (UE) n. 1060/2021 contenente disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la Giunta regionale del Veneto, con DGR/CR n. 134 del 23/12/2021, ha approvato la proposta di Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, successivamente trasmessa,

conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 26/2011, al Consiglio Regionale per l'esame e l'approvazione definitiva avvenuta con DCR n. 16 del 15/02/2022.

- il Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1573 del 13/12/2022. Successivamente, la Commissione europea è intervenuta con Decisione C(2024) 4983 final del 10 luglio 2024, la quale modifica la decisione di esecuzione C(2022) 8415 e con Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025;

- con DGR/CR n. 7 del 5 febbraio 2026 la Giunta regionale ha approvato la proposta definitiva di riprogrammazione del PR Veneto FESR 2021-2027 tenuto conto anche delle osservazioni pervenute da parte della Commissione europea, individuando le nuove priorità e le rispettive dotazioni finanziarie coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1914/2025;

DATO CHE con DGR n. 637 del 01/06/2022 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza unico il quale, in data 23/02/2023, in data 08/06/2023, in data 27/10/2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024, nota prot. 279687 del 06 giugno 2025 e nota prot. 566362 del 15 ottobre 2025), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25/10/2024, nota prot. n. 294288 del 16 giugno 2025 e nota prot. n. 590979 del 27/10/2025) ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno essere seguiti nelle fasi di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno riferiti alle singole Azioni del PR stesso;

VISTO CHE in data 08/06/2023 il Comitato di Sorveglianza unico ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno essere seguiti nelle fasi di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno riferiti alle Azioni 1.2.1 e 1.2.2 del PR Veneto FESR 2021-2027;

DATO CHE la L.R. n. 31/2001, così come modificata dalla L.R. n. 14/2023, stabilisce che l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), a partire dal 01/04/2022, esercita le funzioni di Organismo Intermedio (OI) per la gestione del PR Veneto FESR e di organismo di gestione di programmi ad esso riconducibili, previa stipula di specifico accordo con l'Autorità di Gestione del Programma stesso;

VISTO CHE con DGR n. 299 del 21/03/2023 è stato approvato il relativo schema di Accordo che dettaglia nello specifico le funzioni di OI esercitate da AVEPA rispetto alle singole Azioni del PR, successivamente sottoscritto con firma digitale tra le parti in data 28/03/2023 e 04/04/2023. L'Allegato A1 dell'Accordo è stato successivamente modificato con DGR n. 740 del 22/06/2023 e DGR n. 843 del 16/07/2024;

POSTO CHE con DGR n. 9 del 09/01/2024, Regione del Veneto ha approvato l'attuazione del percorso delle progettualità relative al Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, Priorità 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC", OS 1.2 "Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione", Azione 1.2.1 "Veneto Data Platform" e Azione 1.2.2 "Pubblica Amministrazione digitale".

Con DGR n. 1093 del 15/09/2025 è stato approvato il Bando per il Sostegno alla Transizione Digitale degli Enti Locali in forma associata, finalizzato alla realizzazione degli interventi delle Azioni 1.2.1 "Veneto Data Platform" e 1.2.2 "PA digitale" del PR Veneto FESR 2021-2027;

POSTO CHE con tali Azioni si intende incentivare l'attivazione di interventi integrati, quali, ad esempio, l'integrazione dei flussi di dati dei Sistemi Informativi locali, la configurazione e l'integrazione di sensori, l'adeguamento dei servizi digitali, volti ad agevolare i Comuni veneti nel processo di digitalizzazione necessario ad affrontare l'evoluzione tecnologica e adempiere ai vincoli normativi, con l'obiettivo di dare continuità agli interventi del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020, Asse 2 – in particolare attraverso le Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 – con cui la Regione del Veneto ha consolidato un patrimonio rilevante di esperienze nell'ambito della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, ad esempio mediante la razionalizzazione dei Data Center pubblici e la promozione di soluzioni in cloud per la gestione efficiente e

sicura dei dati, la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili e integrati, progettati in collaborazione con cittadini e imprese, nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per le smart cities and communities. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta all'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, condizione necessaria per un'amministrazione più efficace, trasparente e orientata al dato.

RITENUTO CHE tramite l'Azione 1.2.1, si intende quindi evolvere e diffondere la piattaforma "Veneto Data Platform" per far diventare l'Amministrazione regionale veneta una "Data Region" attraverso la condivisione, l'integrazione e la valorizzazione dei dati degli enti locali, sviluppando nuove funzionalità ed incrementando la raccolta, l'integrazione e la gestione dei dati generati sul territorio Veneto (in ambito di mobilità, ambiente, energia, promozione turistica, sociale, economia, ecc.), degli enti locali. La finalità ultima è quella di migliorare la definizione delle politiche di governo e monitoraggio del territorio e per l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese.

CONSIDERATO CHE attraverso l'Azione 1.2.2, invece, si intende diffondere l'utilizzo presso le amministrazioni di servizi pubblici digitali completamente interattivi, attraverso nuove forme di interoperabilità (API), per contribuire allo sviluppo ed evoluzione delle piattaforme regionali mediante l'integrazione di strumenti regionali come, ad esempio, MyPA, Assistente Virtuale, Contact Center, MyPay, per migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi pubblici rivolti a cittadini e imprese, nel rispetto dei principi 'once only', 'mobile first' e di centralità dell'utente. Gli interventi permetteranno di far evolvere e diffondere le piattaforme abilitanti regionali (ad es. pagamenti, identità, servizi, conservazioni, supporto all'utente, etc) in stretta sinergia con quelle nazionali. L'intervento intende contribuire alla progettazione/sviluppo/riuso di software relativi allo sviluppo e gestione di cataloghi delle istanze, dei procedimenti, dei processi, dei documenti e all'erogazione di servizi di e-government, nel contesto delle politiche per la mobilità, ambiente e qualità dell'aria, infrastrutture verdi, rigenerazione urbana, politiche sociali ed abitative.

L'iniziativa da avviare nell'ambito delle Azioni 1.2.1 e 1.2.2 è destinata a sostenere gli investimenti, mediante contributi a fondo perduto, che mirano a:

- evolvere e diffondere la piattaforma "Veneto Data Platform" su scala regionale per la raccolta e la gestione dei dati generati sul territorio Veneto, integrando anche i dati provenienti dal territorio regionale;
- raggiungere la massima diffusione e utilizzo presso le amministrazioni locali di servizi pubblici digitali attraverso l'ammodernamento dei servizi digitali sviluppati nel corso della programmazione POR Veneto FESR 2014-2020, secondo le linee guida di design (Designers Italia) e la predisposizione di nuove forme di interoperabilità dei sistemi (API based).

Le Azioni 1.2.1 e 1.2.2 individuano quali beneficiari dell'iniziativa sopra esposta le forme associate di enti locali ai sensi del Titolo II, Capo V del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs 18/08/2000 n. 267). Non possono partecipare a tali aggregazioni la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni facenti parte delle Aree Urbane selezionate per l'attuazione delle strategie integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) del PR FESR 2021-2027.

DATO ATTO CHE la medesima DGR n. 1093 del 15/09/2025 ha incaricato (punto n. 9 del dispositivo) il Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ict dell'esecuzione dell'atto, fatta eccezione per le funzioni esercitate da AVEPA in qualità di Organismo Intermedio, ivi inclusa l'assunzione di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori rispetto a quelli disposti dal presente provvedimento, previo assenso della Direzione Programmazione Unitaria tramite apposito visto;

VISTO CHE, dalle analisi svolte da AVEPA con riferimento alla voce consulenze specialistiche e servizi esterni è stato rilevato un esteso ricorso delle pubbliche amministrazioni in iniziative analoghe alla tipologia di convenzione con modalità di affidamento "Team ottimale o altra contrattualizzazione a corpo";

CONSIDERATO CHE la OSC prevista dal bando in oggetto non è applicabile agli affidamenti aggiudicati tramite Team ottimale nell'ambito di Accordi Quadro CONSIP. Infatti, il caso del Team ottimale non è stato

incluso nella base dati considerata al fine dell'elaborazione, considerata la peculiarità di tale fattispecie che prevede tariffe omnicomprendenti distinte per famiglie di servizi e che riflette quindi l'eterogeneità delle figure professionali coinvolte.

CONSIDERATO CHE:

- si ritiene necessario consentire la rendicontazione delle spese anche nel caso di affidamenti aggiudicati tramite Team ottimale nell'ambito di Accordi Quadro CONSIP. Considerato quanto sopra, le relative spese vengono rendicontate a costi reali;

- si rende pertanto necessario, al fine di garantire ai beneficiari la possibilità di adottare la modalità di affidamento "team ottimale", un intervento correttivo in via provvedimentale da parte del Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS Affidamento Servizi e Forniture ICT che consenta l'utilizzo dei costi reali in tali casi. Tale modifica riguarda i seguenti articoli e commi del Bando, Allegato A alla DGR n. 1093/2025:

- **Comma 1, Articolo 6** "Spese ammissibili" con la sostituzione della precedente tabella delle spese ammissibili con la seguente:

CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
a) impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature – a costi reali	● Acquisto e installazione di sensori, strumenti di supporto, rilevatori di grandezze; ● Sviluppo o acquisto software a riuso (ricompresi acquisto di sensori e apparati di rete per il loro collegamento); ● Gestione apparati e sistemi durante le fasi di progetto (assistenza tecnica per l'implementazione dei beni/servizi che deve essere ricompresa nell'acquisizione dei beni e servizi, dovrà essere quantificato e non previsto a canone, per la sola durata del progetto);
b1) consulenze specialistiche e servizi esterni ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1060/2021, contrattualizzazione a figura professionale	Ad esempio le spese riconosciute riguardano: ● Installazione, configurazione e attivazione del software; ● Sviluppo software per nuove funzionalità applicative; ● Sviluppo software per integrazione flussi dati tramite API (escluso il collegamento di sensori); ● Project Management dei progetti e assistenza tecnico informatica agli enti delle Autorità Urbane; ● Servizi professionali per animazione, demand, progettazione, realizzazione e dispiegamento dei servizi al territorio. Ai sensi dell'articolo 53 del Reg. (UE) 2021/1060 le spese di questa categoria di costo verranno riconosciute sulla base dei costi unitari previsti per categorie di figure professionali individuate nell'Appendice 1.

	La presente opzione di costo semplificato (OSC) potrà subire variazioni per effetto dell'intervenuta decisione di esecuzione della Commissione che definisce le tipologie di operazioni, gli importi e i metodi per l'adeguamento degli importi relativi alla OCS, ai sensi dell'art. 94 del Reg. 1060/2021. Le spese per consulenze specialistiche e servizi esterni, rendicontati a costi reali, non sono ammesse.
b2) consulenze specialistiche e servizi esterni a costo reale – contrattualizzazione “Team Ottimale” o altra contrattualizzazione a corpo	Ad esempio, le spese riconosciute riguardano, con riferimento allo specifico progetto per cui viene contrattualizzato il team di lavoro: ● Installazione, configurazione e attivazione del software; ● Sviluppo software per nuove funzionalità applicative; ● Sviluppo software per integrazione flussi dati tramite API (escluso il collegamento di sensori); ● Project Management dei progetti e assistenza tecnico informatica agli enti delle Autorità Urbane; ● Servizi professionali per animazione, demand, progettazione, realizzazione e dispiegamento dei servizi al territorio.
c) IVA limitatamente alle categorie di costo a) e b2)	● Ai sensi dell’art. 64 par. 1. lett. c) del Reg (UE) 2021/1060, è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5.000.000 euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 euro (IVA inclusa), l’IVA è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile
d) costi indiretti	● I costi indiretti dell’operazione sono calcolati con tasso forfettario pari al 7% dei costi di cui alle categorie a), b1), b2), c), ai sensi dell’articolo 54.1 lettera a) del Regolamento (UE) 1060/2021. Trattasi a titolo esemplificativo e non esaustivo di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per la contabilità o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc. Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all’interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale.

	I costi indiretti, rendicontati a costi reali, non sono ammessi.
--	--

- **Comma 4, Articolo 16** “Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno” con la sostituzione della precedente tabella della documentazione giustificativa relativa alle specifiche voci di spesa con la seguente:

CATEGORIA DI SPESA	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
a) impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature – a costi reali	Nel caso di beni identificati da un numero di matricola, documentazione fotografica attestante il medesimo Eventuali certificati di conformità e/o collaudo
b1) consulenze specialistiche e servizi esterni ai sensi dell’art. 53 del Reg. (UE) 1060/2021, contrattualizzazione a figura professionale	- dichiarazione (Allegato A6), che evidenzia le giornate lavorate e oggetto di rendicontazione per ciascuna figura professionale di cui all’Appendice 1, unitamente alla descrizione delle attività svolte. - copia del contratto sottoscritto con il fornitore o altra documentazione contrattuale (es. capitolato speciale d’appalto, Piano di lavoro), che specifichi il numero di giornate previste per lo svolgimento dei servizi di sviluppo e/o integrazione software richiesti a rendicontazione. - report delle attività svolte oggetto di rendicontazione firmati sia dal beneficiario che dal fornitore, a comprova dell’attività svolta.
b2) consulenze specialistiche e servizi esterni a costo reale – contrattualizzazione “Team Ottimale” o altra contrattualizzazione a corpo	- giustificativi di spesa - giustificativi di pagamento - documenti riguardanti gli affidamenti di cui ai successivi commi 22 e 23 - relazione dell’attività svolta
d) costi indiretti	Per tale voce di costo non è necessario allegare alcuna documentazione. Non sarà però riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all’interno del

CONSIDERATA la necessità di garantire a tutti i potenziali beneficiari il tempo adeguato per prendere visione delle modifiche introdotte e presentare una domanda di partecipazione completa e conforme, nonché l'esigenza di favorire la massima adesione attraverso la possibilità di costituire ulteriori aggregazioni, con il presente provvedimento si propone di prorogare il termine per la presentazione della domanda di sostegno, estendere la possibilità di assumere il ruolo di capofila anche agli Enti Locali ricompresi nel Titolo II, Capo V del TUEL e ampliare l'accesso alle aggregazioni composte da più di cinque Comuni, prevedendo una graduatoria unica regionale e adeguando di conseguenza i limiti minimi di spesa e i criteri di attribuzione del punteggio della griglia di valutazione alla nuova soglia minima di Comuni. Tali modifiche riguardano i seguenti commi e articoli del Bando, Allegato A alla DGR n. 1093/2025:

- **Comma 1, Articolo 4** “Soggetti ammissibili” con l’aggiunta degli “*Enti Locali in forma associata come da Titolo II, Capo V del Testo Unico degli Enti Locali (es. Consorzi, etc.).*” tra i capofila delle forme associate;
- **Comma 3, Articolo 4** “Soggetti ammissibili” con la sostituzione della formulazione “*Ciascuna forma associata dovrà coinvolgere un numero minimo di 15 Comuni appartenenti allo stesso territorio provinciale. Non saranno ammissibili forme associative con meno di 15 Comuni aderenti compreso il capofila, se si tratta di un Comune, ai sensi del comma 1 del presente articolo.*” con la seguente “*Ciascuna forma associata dovrà coinvolgere un numero minimo di 5 Comuni appartenenti allo stesso territorio provinciale. Non saranno ammissibili forme associative con meno di 5 Comuni aderenti compreso il capofila, se si tratta di un Comune, ai sensi del comma 1 del presente articolo.*”;
- **Comma 4, Articolo 4** “Soggetti ammissibili” con la sostituzione della formulazione “*Nel caso di partecipazione di più forme associate per territorio provinciale, verrà finanziato solo la forma associata, per provincia, che otterrà il punteggio più elevato ai sensi dell’articolo 11 del presente bando.*” con la seguente “*Le domande ammissibili sono inserite in una graduatoria unica regionale, ordinata sulla base del punteggio attribuito ai sensi dell’articolo 11. Il finanziamento dei progetti avviene nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili, senza vincoli di numero massimo di aggregazioni per ambito provinciale.*”;
- **Comma 1, Articolo 8** “Forma, soglie ed intensità del sostegno” con la sostituzione della formulazione relativa all’Azione 1.2.1 “*nel limite minimo di € 279.503,11 (€ 18.633,54*15 comuni); nel limite massimo, nel caso di aggregazione con più di 15 comuni aggregati, di € 18.633,54 moltiplicato per ogni comune aggregato;*” con la seguente “*nel limite minimo di € 93.167,70 (€ 18.633,54*5 comuni); nel limite massimo, nel caso di aggregazione con più di 5 comuni aggregati, di € 18.633,54 moltiplicato per ogni comune aggregato;*” e con la sostituzione della formulazione relativa all’Azione 1.2.2 “*nel limite minimo di € 599.043,39 (€ 39.936,22*15 comuni); nel limite massimo, nel caso di aggregazione con più di 15 comuni aggregati, di € 39.936,22 moltiplicato per ogni comune aggregato.*” con la seguente “*nel limite minimo di € 199.681,10 (€ 39.936,22*5 comuni); nel limite massimo, nel caso di aggregazione con più di 5 comuni aggregati, di € 39.936,22 moltiplicato per ogni comune aggregato*”;
- **Comma 3, Articolo 10** “Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione” con la sostituzione della formulazione “*L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle ore 10.00 del giorno 02/10/2025 e sarà attiva fino alle ore 17:00 del giorno 23/02/2026.*” con la seguente “*L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle ore 10.00 del giorno 02/10/2025 e sarà attiva fino alle ore 17:00 del giorno 23/03/2026,*”;
- **Comma 4, Articolo 11** “Valutazione delle domande” con la sostituzione dei valori della Logica di attribuzione indicati per l’Elemento di Valutazione A.1.1) Maggior aggregazione del numero di enti locali coinvolti per l’Azione 1.2.1 e l’Azione 1.2.2 con i seguenti: “*0 punti: =5 Comuni; 3 punti: 6-10 Comuni; 4 punti: 11-15 Comuni; 5 punti: 16-20 Comuni; 6 punti: >20 Comuni.*”;

- **Comma 1, Articolo 15** “Tempi di realizzazione del progetto” con la sostituzione della formulazione della scadenza della fase Chiusura presentazione domanda di sostegno “*Entro le ore 17:00 del 23/02/2026*” con la seguente “*Entro le ore 17:00 del 23/03/2026*”.

CONSIDERATO CHE con la succitata Deliberazione n. 1093/2025, la Giunta regionale ha incaricato il Direttore della Direzione ICT Agenda Digitale e SOS Affidamento Servizi, Fornitura ICT previo assenso della Direzione Programmazione Unitaria, di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori rispetto a quelli ivi disposti dal provvedimento medesimo;

DATO ATTO che il testo consolidato del Bando di cui all'allegato A alla DGR n. 1093/2025, comprensivo di tutte le modifiche allo stesso apportate con il presente atto, è quello che risulta dall'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n. 0110814 del 11/02/2026 della Direzione Programmazione Unitaria, che si è espressa favorevolmente rispetto alla proposta di proroga dei termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione dell'Allegato A alla DGR 1093/2025;

DECRETA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, in attuazione del Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, Priorità 1 “Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC”, OS 1.2 “Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione”- con DGR n. 1093 del 15/09/2025 (pubblicata sul BURV n. 129 del 26/09/2025) la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio di uno specifico Bando per il Sostegno alla Transizione Digitale degli Enti Locali in forma associata, finalizzato alla realizzazione degli interventi delle Azioni 1.2.1 “Veneto Data Platform” e 1.2.2 “PA digitale” del PR Veneto FESR 2021-2027;
3. di dare atto che la medesima Deliberazione n. 1093 del 15/09/2025 ha incaricato, al punto n. 9 del dispositivo, il Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ict dell'esecuzione dell'atto, fatta eccezione per le funzioni esercitate da AVEPA in qualità di Organismo Intermedio, ivi inclusa l'assunzione di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori rispetto a quelli disposti dal presente provvedimento, previo assenso della Direzione Programmazione Unitaria tramite apposito visto;
4. di dare atto che, dalle analisi svolte da AVEPA con riferimento alla voce “consulenze specialistiche e servizi esterni”, è emerso un ampio ricorso da parte delle PA a iniziative analoghe alla tipologia di convenzione che prevede modalità di affidamento “Team ottimale o altra contrattualizzazione a corpo”, per cui l'OSC prevista dal bando in oggetto non risulta applicabile agli affidamenti aggiudicati tramite Team ottimale nell'ambito degli Accordi Quadro CONSIP, in quanto tale fattispecie – caratterizzata da tariffe omnicomprendenti articolate per famiglie di servizi e dall'eterogeneità delle figure professionali coinvolte – non è stata inclusa nella base dati utilizzata ai fini dell'elaborazione dell'OSC, rendendosi pertanto necessario consentire la rendicontazione a costi reali delle relative spese e prevedere un intervento correttivo in via provvedimentale da parte del Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS Affidamento Servizi e Forniture ICT che autorizzi l'utilizzo dei costi reali per tali affidamenti;
5. di modificare il comma 1, articolo 6 “Spese ammissibili” del Bando, Allegato A alla DGR n. 1093/2025, con la sostituzione della precedente tabella delle spese ammissibili con la seguente:

CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
a) impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature – a costi reali	● Acquisto e installazione di sensori, strumenti di supporto, rilevatori di grandezze; ● Sviluppo o acquisto software a riuso (ricompresi acquisto di sensori e apparati di rete per il loro collegamento); ● Gestione apparati e sistemi durante le fasi di progetto (assistenza tecnica per l'implementazione dei beni/servizi che deve essere ricompresa nell'acquisizione dei beni e servizi, dovrà essere quantificato e non previsto a canone, per la sola durata del progetto);
b1) consulenze specialistiche e servizi esterni ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1060/2021, contrattualizzazione a figura professionale	Ad esempio le spese riconosciute riguardano: ● Installazione, configurazione e attivazione del software; ● Sviluppo software per nuove funzionalità applicative; ● Sviluppo software per integrazione flussi dati tramite API (escluso il collegamento di sensori); ● Project Management dei progetti e assistenza tecnico informatica agli enti delle Autorità Urbane; ● Servizi professionali per animazione, demand, progettazione, realizzazione e dispiegamento dei servizi al territorio. Ai sensi dell'articolo 53 del Reg. (UE) 2021/1060 le spese di questa categoria di costo verranno riconosciute sulla base dei costi unitari previsti per categorie di figure professionali individuate nell'Appendice 1. La presente opzione di costo semplificato (OSC) potrà subire variazioni per effetto dell'intervenuta decisione di esecuzione della Commissione che definisce le tipologie di operazioni, gli importi e i metodi per l'adeguamento degli importi relativi alla OCS, ai sensi dell'art. 94 del Reg. 1060/2021. Le spese per consulenze specialistiche e servizi esterni, rendicontati a costi reali, non sono ammesse.
b2) consulenze specialistiche e servizi esterni a costo reale – contrattualizzazione “Team Ottimale” o altra contrattualizzazione a corpo	Ad esempio, le spese riconosciute riguardano, con riferimento allo specifico progetto per cui viene contrattualizzato il team di lavoro: ● Installazione, configurazione e attivazione del software; ● Sviluppo software per nuove funzionalità applicative; ● Sviluppo software per integrazione flussi

	dati tramite API (escluso il collegamento di sensori); • Project Management dei progetti e assistenza tecnico informatica agli enti delle Autorità Urbane; • Servizi professionali per animazione, demand, progettazione, realizzazione e dispiegamento dei servizi al territorio.
c) IVA limitatamente alle categorie di costo a) e b2)	• Ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c) del Reg (UE) 2021/1060, è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5.000.000 euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 euro (IVA inclusa), l'IVA è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile
d) costi indiretti	• I costi indiretti dell'operazione sono calcolati con tasso forfettario pari al 7% dei costi di cui alle categorie a), b1), b2), c), ai sensi dell'articolo 54.1 lettera a) del Regolamento (UE) 1060/2021. Trattasi a titolo esemplificativo e non esaustivo di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per la contabilità o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc. Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale. I costi indiretti, rendicontati a costi reali, non sono ammessi.

6. di modificare il comma 4, articolo 16 “Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno” del Bando, Allegato A alla DGR n. 1093/2025, con la sostituzione della precedente tabella della documentazione giustificativa relativa alle specifiche voci di spesa con la seguente:

CATEGORIA DI SPESA	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
a) impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature – a costi reali	Nel caso di beni identificati da un numero di matricola, documentazione fotografica attestante il medesimo Eventuali certificati di conformità e/o collaudo
b1) consulenze specialistiche e servizi esterni ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1060/2021, contrattualizzazione a figura professionale	- dichiarazione (Allegato A6), che evidenzia le giornate lavorate e oggetto di rendicontazione per ciascuna figura professionale di cui

	all'Appendice 1, unitamente alla descrizione delle attività svolte. - copia del contratto sottoscritto con il fornitore o altra documentazione contrattuale (es. capitolato speciale d'appalto, Piano di lavoro), che specifichi il numero di giornate previste per lo svolgimento dei servizi di sviluppo e/o integrazione software richiesti a rendicontazione. - report delle attività svolte oggetto di rendicontazione firmati sia dal beneficiario che dal fornitore, a comprova dell'attività svolta.
b2) consulenze specialistiche e servizi esterni a costo reale – contrattualizzazione "Team Ottimale" o altra contrattualizzazione a corpo	- giustificativi di spesa - giustificativi di pagamento - documenti riguardanti gli affidamenti di cui ai successivi commi 22 e 23 - relazione dell'attività svolta
d) costi indiretti	Per tale voce di costo non è necessario allegare alcuna documentazione. Non sarà però riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale.

- di modificare il comma 1, Articolo 4 "Soggetti ammissibili" con l'aggiunta degli *"Enti Locali in forma associata come da Titolo II, Capo V del Testo Unico degli Enti Locali (es. Consorzi, etc.)."* tra i capofila delle forme associate;
- di modificare il comma 3, Articolo 4 "Soggetti ammissibili" con la sostituzione della formulazione *"Ciascuna forma associata dovrà coinvolgere un numero minimo di 15 Comuni appartenenti allo stesso territorio provinciale. Non saranno ammissibili forme associative con meno di 15 Comuni aderenti compreso il capofila, se si tratta di un Comune, ai sensi del comma 1 del presente articolo."* con la seguente *"Ciascuna forma associata dovrà coinvolgere un numero minimo di 5 Comuni appartenenti allo stesso territorio provinciale. Non saranno ammissibili forme associative con meno di 5 Comuni aderenti compreso il capofila, se si tratta di un Comune, ai sensi del comma 1 del presente articolo.";*
- di modificare il comma 4, Articolo 4 "Soggetti ammissibili" con la sostituzione della formulazione *"Nel caso di partecipazione di più forme associate per territorio provinciale, verrà finanziato solo la forma associata, per provincia, che otterrà il punteggio più elevato ai sensi dell'articolo 11 del presente bando."* con la seguente *"Le domande ammissibili sono inserite in una graduatoria unica regionale, ordinata sulla base del punteggio attribuito ai sensi dell'articolo 11. Il finanziamento dei progetti avviene nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili, senza vincoli di numero massimo di aggregazioni per ambito provinciale.";*
- di modificare il comma 1, Articolo 8 "Forma, soglie ed intensità del sostegno" con la sostituzione della formulazione relativa all'Azione 1.2.1 *"nel limite minimo di € 279.503,11 (€ 18.633,54*15 comuni); nel limite massimo, nel caso di aggregazione con più di 15 comuni aggregati, di € 18.633,54 moltiplicato per ogni comune aggregato;"* con la seguente *"nel limite minimo di € 93.167,70 (€ 18.633,54*5 comuni); nel limite massimo, nel caso di aggregazione con più di 5 comuni aggregati, di € 18.633,54 moltiplicato per ogni comune aggregato;"* e con la sostituzione della formulazione relativa all'Azione 1.2.2 *"nel limite minimo di € 599.043,39 (€ 39.936,22*15 comuni); nel limite massimo, nel caso di aggregazione con più di 15 comuni aggregati, di € 39.936,22 moltiplicato per ogni comune aggregato."* con la seguente *"nel*

*limite minimo di € 199.681,10 (€ 39.936,22*5 comuni); nel limite massimo, nel caso di aggregazione con più di 5 comuni aggregati, di € 39.936,22 moltiplicato per ogni comune aggregato”;*

11. di modificare il comma 3, Articolo 10 “Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione” con la sostituzione della formulazione “*L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle ore 10.00 del giorno 02/10/2025 e sarà attiva fino alle ore 17:00 del giorno 23/02/2026.*” con la seguente “*L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle ore 10.00 del giorno 02/10/2025 e sarà attiva fino alle ore 17:00 del giorno 23/03/2026,*”;
12. di modificare il comma 4, Articolo 11 “Valutazione delle domande” con la sostituzione dei valori della Logica di attribuzione indicati per l’Elemento di Valutazione A.1.1) Maggior aggregazione del numero di enti locali coinvolti per l’Azione 1.2.1 e l’Azione 1.2.2 con i seguenti: “*0 punti: =5 Comuni; 3 punti: 6-10 Comuni; 4 punti: 11-15 Comuni; 5 punti: 16-20 Comuni; 6 punti: >20 Comuni.*”;
13. di modificare il comma 1, Articolo 15 “Tempi di realizzazione del progetto” con la sostituzione della formulazione della scadenza della fase Chiusura presentazione domanda di sostegno “*Entro le ore 17:00 del 23/02/2026*” con la seguente “*Entro le ore 17:00 del 23/03/2026*”;
14. di stabilire che, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, rimane invariato quanto altro stabilito dalla DGR n. 1093/2025 e dai relativi allegati;
15. di dare atto che il testo consolidato del Bando di cui all’allegato A alla DGR n. 1093/2025, comprensivo di tutte le modifiche allo stesso apportate con il presente atto, è quello che risulta dall’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
16. di incaricare AVEPA di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli Enti interessati;
17. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
18. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
19. di dare atto che con nota prot. n. 0110814 del 11/02/2026 la Direzione Programmazione Unitaria ha preso atto delle modifiche da apportare al bando in oggetto formalizzando il suo assenso;
20. di dare atto che tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle domande connesse al Bando pubblico approvato con DGR n. 1093 del 15/09/2025 è reperibile nell’idonea pagina web regionale dedicata alla pubblicità del bando, presente nella sezione “Bandi Avvisi Concorsi”;
21. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
22. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore Vicario
Ing. Paolo Barichello

U.O. Strategia ICT, Agenda Digitale e sistemi di comunicazione
Il Direttore
Dott. Luca di Pietro

A.P. Sviluppo di comunità, standard condivisi e nuovi servizi e riuso”
Antonino Mola